

ASSOCIAZIONE CULTURALE DI PROMOZIONE SOCIALE “TERRE DI JACOPINO”

Art.1 DENOMINAZIONE

E' costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 383/2000 l'Associazione culturale “Terre di Jacopino”.

Art. 2 SEDE

L'Associazione ha sede legale in Valsamoggia – Località Castello di Serravalle – Via Antonio Vivaldi 382, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata.

Gli eventuali utili non possono essere ripartiti, anche indirettamente.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Scopo dell'associazione è:

promuovere, sostenere e organizzare iniziative volte alla valorizzazione

- del territorio di Castello di Serravalle e, più in generale, della Valsamoggia e delle colline tra Modena e Bologna;
- del paesaggio agrario e dei prodotti tipici di questo territorio;
- delle testimonianze storiche, delle tradizioni e della cultura locale.

A tal fine l'associazione potrà gestire direttamente o in collaborazione con altri soggetti, spazi culturali e di promozione sociale, allestire aree e percorsi naturalistici, escursionistici e didattici. Organizzare eventi, iniziative editoriali e ogni altra attività finalizzata a custodire saperi e valori, a sviluppare forme di turismo, artigianato e commercio ambientalmente sostenibili e promuovere i prodotti tipici locali.

Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 4 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti gli uomini e le donne, aziende singole o associate, enti che accettano gli articoli dello statuto e di eventuali regolamenti interni, che condividano gli scopi dell'associazione.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Comitato direttivo. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Comitato direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni della legge 675/97 tutti i dati personali saranno soggetti alla riservatezza e impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato.

All'atto dell'ammissione il socio s'impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Comitato direttivo ed approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Ci sono due categorie di soci:

- Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell'Associazione. Hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta a iscrizione ma solo al pagamento della quota sociale.
Il socio fondatore decade nel caso di mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi.
- Soci effettivi: coloro che hanno chiesto ed ottenuto la qualifica di socio al Comitato direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all'iscrizione e al pagamento della quota sociale.

Il numero dei soci effettivi è illimitato.

I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 30 giorni dall'iscrizione nel libro soci.

L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'Assemblea in sede di approvazione di bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 5 DIRITTI DEI SOCI

In base al presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata. L'Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci rendiconti e registri dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto. Per le persone giuridiche votano i legali rappresentanti o loro delegati.

Art. 6 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze o disponibilità personale dichiarata.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare Comitato direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell'esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall'Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall'articolo 6 e/o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa.

L'esclusione del socio è deliberata dal Comitato direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione e ratificata dall'Assemblea dei soci nella prima riunione utile.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 8 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell'associazione sono:

- L'Assemblea dei soci
- Il Comitato direttivo;
- Il Presidente

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

Art. 9 L'ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea dei soci è costituita da soci fondatori ed effettivi, è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice o anche tramite posta elettronica, agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza

oppure:

- avviso affisso nei locali della Sede, pubblicato sul sito web o diffuso tramite social media, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Comitato direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

- quando il Comitato direttivo lo ritenga necessario;
- quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o per deliberare il trasferimento della sede legale al di fuori del Comune di Valsamoggia o per lo scioglimento dell'Associazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria:

- elegge il Presidente;
- elegge il Comitato direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale e i rendiconti predisposti dal Comitato direttivo;
- fissa annualmente l'importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo;
- approva il programma annuale dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega. Sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L'Assemblea straordinaria:

- approva eventuali modifiche allo statuto con presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con voto favorevole dei 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 10 IL COMITATO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Comitato direttivo eletto dall'Assemblea e composto da tre a undici membri, scelti tra i soci, che restano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decadenza la sostituzione avviene per surroga e subentra il primo dei non eletti, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato direttivo l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

La convocazione del Comitato direttivo è decisa dal Presidente o richiesta, e automaticamente convocata, da tre membri del Comitato direttivo stesso.

Le delibere devono avere il voto di maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;

- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico;
- redige eventuali regolamenti interni;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salvo successiva ratifica dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 7 del presente statuto.

Le riunioni del Comitato direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nell'ambito del Comitato direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall'Assemblea ordinaria), il Vice Presidente, il Tesoriere (eletti entrambi nell'ambito del Comitato direttivo stesso).

Art. 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, che è eletto dall'Assemblea, resta in carica 3 anni ed è rieleggibile, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Comitato direttivo e l'Assemblea.

Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Convoca l'Assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Dispone dei fondi sociale con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Art. 12 I MEZZI FINANZIARI

I mezzi finanziari per il funzionamento dell'Associazione provengono:

- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Comitato direttivo e ratificata dall'Assemblea;
- dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Comitato direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.
- da iniziative promozionali.

I fondi dell'Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse.

Ogni mezzo che non sia in contrasto con i regolamenti interni e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio.

Art. 13 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Comitato direttivo e approvati dall'Assemblea.

Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto.

Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 20 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 14 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell'Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali e con la Legge italiana.

Art. 15 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.

Art. 16 DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.